



COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Progetto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale in frazione Collepepe, località Colle S. Stefano, per l'anno 2017

Codice C.I.G. CIG ZE71CAF9E8

Approvata con deliberazione G.C. n.77 del 22.12.2016

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto della concessione**
- Articolo 2 – Durata della concessione**
- Articolo 3 – Consegna, funzionamento e fruizione della struttura**
- Articolo 4 – Modalità di gestione**
- Articolo 5 – Tariffe e proventi**
- Articolo 6 – Valore stimato della concessione - Canone concessorio**
- Articolo 7 – Oneri a carico del concessionario**
- Articolo 8 – Conduzione degli impianti e interventi di manutenzione**
- Articolo 9 – Locali bar e cucina annessi all'impianto sportivo**
- Articolo 10 – Personale - Attrezzature e arredi**
- Articolo 11 – Pubblicità e sponsorizzazioni**
- Articolo 12 – Adempimenti in materia di sicurezza**
- Articolo 13 – Responsabilità, cauzioni e garanzie assicurative**
- Articolo 14 – Oneri a carico del Comune**
- Articolo 15 – Contributo comunale**
- Articolo 16 – Documentazione da trasmettere al Comune**
- Articolo 17 – Controlli e verifiche**
- Articolo 18 – Sospensione**
- Articolo 19 – Divieto di subconcessione**
- Articolo 20 – Clausola risolutiva espressa**
- Articolo 21 – Sede legale e domicilio del concessionario**
- Articolo 22 – Trattamento dei dati personali**
- Articolo 23 – Disposizioni finali**

ALLEGATI

- Allegato A – Protocollo di legalità**
- Allegato B – Planimetria**
- Allegato C – Tariffario (Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015)**

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione dell'immobile di proprietà del Comune di Collazzone impianto sportivo ubicato in frazione Collepepe, località Colle S. Stefano, distinto al foglio catastale n.28 part.513 sub 3, composto da (come da legenda seguente planimetria allegato B, scala 1:1000, al presente capitolato a formarne parte integrante e sostanziale):

- (A) struttura polivalente coperta; gradinate campo di calcio; n.2 scale di accesso; n.5 locali cucina; n.1 locale bar; n.1 ripostiglio; n.2 servizi igienici;
- (B) chiosco;
- (C) serbatoio idrico con locale tecnologico;
- (D) spogliatoi campo da calcio;
- (E) uffici campo da calcio;
- (F) ripostiglio;
- (G) chiosco bar;
- (H) servizi igienici;
- (I) campo polivalente;
- (L) campo da calcio regolamentare con fondo in erba;
- (M) campo da calcio regolamentare in terra battuta, dotato di impianto di illuminazione;
- (N) viabilità e parcheggi;

2. Il Concessionario prenderà in gestione l'impianto sportivo di cui al precedente comma 1. nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

3. La gestione dell'impianto sportivo di cui al precedente comma 1 dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste dal presente Capitolato, dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015 di approvazione delle tariffe massime di utilizzo (Allegato C) e dalla normativa vigente in materia. La gestione è finalizzata alla massima valorizzazione della struttura, nell'ottica di una conduzione che assicuri un'offerta completa e più ampia possibile. L'aggiudicatario assumerà come proprie le finalità di:

- garantire l'accesso gratuito alle scuole ed alle associazioni sportive giovanili del territorio comunale (sino a sedici anni) per consentire ai ragazzi l'esercizio dell'attività fisica, ricreativa, ludica ed educativa;
- garantire il più ampio uso delle strutture per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini e dell'associazionismo sportivo locale;
- garantire al Comune di Collazzone l'uso gratuito e la precedenza su ogni altra attività/iniziativa del gestore e/o di soggetti terzi utilizzatori;
- garantire l'utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, nei termini condizioni e tariffe massime previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015;
- consentire ad enti terzi ed associazioni di usufruire dell'impianto anche per organizzare attività ricreative, feste, sagre, ..etc. compatibilmente con l'utilizzo programmato delle strutture;

4. Il Concessionario dovrà operare nella scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal presente Capitolato, dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.50/2016 e dalle relative linee guida A.N.A.C., dalla L.R. 5/2007 se ed in quanto compatibile e da tutta la normativa in materia.

Articolo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione oggetto del presente capitolato è stabilita nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.

2. A norma dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatta fin d'ora riserva, per motivi di urgenza, di attivare il servizio, fin dall'aggiudicazione anche nelle more della stipula del relativo contratto, sotto le riserve di legge, in considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico, essendo volta a favorire l'accesso all'attività sportiva. L'aggiudicatario, con la formulazione della propria offerta, accetta

questa possibilità, impegnandosi ad iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, nel rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato senza opporre riserva alcuna.

Articolo 3 – CONSEGNA, FUNZIONAMENTO E FRUIZIONE DELLA STRUTTURA

1. La consegna della struttura di cui al precedente articolo 1 avverrà mediante redazione di apposito Verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza dei beni immobili e mobili degli arredi e delle attrezzature. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del Concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto sportivo che sta per prendere in consegna.

2. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna degli impianti.

3. Tutto quanto indicato nell'inventario dovrà essere reso al Comune di Collazzone al termine della concessione, perfettamente mantenuto ed efficiente.

4. Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell'impianto sportivo e delle attività collaterali il Concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, sanitarie ecc. previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle medesime attività.

5. Il Concessionario dovrà curare il corretto e puntuale funzionamento dell'impianto oggetto della concessione, assicurandone il massimo utilizzo e la fruibilità da parte di tutta l'utenza costituita da: scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, cittadini, giovani, diversamente abili, anziani, associazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni in genere, del volontariato, culturali, ecc. ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, che abbia interesse a realizzare attività ammissibili in relazione alla destinazione dell'impianto, con priorità per le espressioni locali, con particolare riferimento all'associazionismo sportivo del territorio comunale, assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo attraverso l'esercizio sia dell'attività preparatoria che nell'effettuazione di gare, tornei e manifestazioni.

6. L'attività sportiva può essere integrata con manifestazioni non sportive (congressi, mostre, eventi di pubblico spettacolo, eventi ricreativi/sagre) compatibilmente con l'utilizzo programmato per la medesime attività sportive.

7. Il Concessionario dovrà:

- garantire l'apertura degli impianti di norma 365 giorni all'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzioni, pulizie straordinarie o lavori, incompatibili con l'esercizio dell'attività;
- garantire un'apertura giornaliera al pubblico degli impianti la più ampia possibile, da concordare con il Comune, per soddisfare le richieste degli utilizzatori e dei cittadini e per gare/tornei/eventi;
- consentire l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di pratiche motorie in favore delle varie fasce della popolazione;
- garantire l'uso gratuito dell'impianto sportivo per gli alunni delle scuole pubbliche del Comune di Collazzone in conformità a programmi e protocolli d'intesa con il Comune e le istituzioni scolastiche interessate;
- garantire l'accesso gratuito delle società sportive giovanili del territorio comunale (fino a sedici anni);

- garantire al Comune l'uso gratuito dell'impianto sportivo per almeno quindici giorni all'anno per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, che il Comune dovrà comunicare almeno quindici giorni prima dell'evento;
- garantire l'utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, in base all'Offerta tecnica presentata in sede di gara nei termini e tariffe massime previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015.

Articolo 4 – MODALITA' DI GESTIONE

1. Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e gestirà la struttura sportiva oggetto del presente capitolato avvalendosi di personale e mezzi propri, esonerando il Comune di Collazzone qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, per danni che potrebbero verificarsi a cose, animali o persone. Tutti gli oneri relativi ai contributi assicurativi, previdenziali, mutualistici ed infortunistici del personale impiegato nell'espletamento delle attività e/o dei soci iscritti alla società concessionaria, fanno capo al concessionario;
2. Il Concessionario dovrà provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per il regolare funzionamento della struttura e per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
3. Il Concessionario dovrà mantenere a propria cura e spese costantemente in perfetto stato di manutenzione gli immobili oggetto del presente capitolato;
4. Il Concessionario si impegna a:
 - a) osservare tutti gli oneri ed obblighi previsti a proprio carico dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia;
 - b) organizzare e promuovere le attività finalizzate ad incentivare l'uso delle strutture sportive da parte di tutti i potenziali utenti, coerentemente con i propri fini statuari.
 - c) consentire gratuitamente lo svolgimento di manifestazioni e/o attività organizzate o patrocinate dal Comune di Collazzone e comunicate con congruo anticipo, in modo tale da non farle coincidere con altre manifestazioni; l'uso delle strutture sportive da parte dell'Amministrazione comunale è gratuito ed ha la precedenza su ogni altra iniziativa/attività del gestore e/o di soggetti terzi utilizzatori degli immobili oggetto di concessione;
 - d) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani e a favorire le attività sportive, culturali e ricreative che rispondono ai diffusi bisogni fisici, psichici e sociali della collettività e a sviluppare le forme e le esperienze associative;
5. Il concessionario, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, dovrà comunicare al Comune il "Programma Annuale di Utilizzo" e indicare il tipo e i livelli di attività, il numero di corsi, di manifestazioni e gare previste.
6. Il Concessionario non potrà eseguire lavori a carattere straordinario sui beni immobili in questione, neppure a carattere provvisorio, o destinare gli stessi ad uso diverso, salvo interventi di emergenza che si rendessero necessari in via d'urgenza previa autorizzazione comunale ai sensi di legge.
7. Il Comune si riserva l'utilizzo delle struttura sportiva oggetto di concessione:
 - per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e/o organizzate, nel numero massimo di quindici giornate all'anno;
 - per la programmazione annuale di attività motoria delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.
8. Si rinvia a tutte le prescrizioni sulla gestione previste dal presente Capitolato.

Articolo 5 – TARIFFE E PROVENTI

1. Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento di cui al precedente art.1, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi, facendo propri i proventi della gestione medesima, intendendo come gestione l'erogazione di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero impianto e di tutte quelle attività previste nell'offerta aggiudicata
2. Saranno di esclusiva competenza del concessionario i proventi che questo introiterà per la gestione delle strutture ed in particolare:
 - a) introito delle tariffe d'utenza predeterminate dal Comune di Collazzone di cui al relativo Tariffario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 in data 11/06/2015 (allegato C);
 - b) introiti derivanti dalle iniziative organizzate direttamente dallo stesso concessionario;
 - c) i proventi derivanti da attività anche di tipo ricreativo svolte all'interno delle strutture, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) introiti derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari e dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con il Comune e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il concessionario, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.
 - e) ogni altro ricavo di gestione derivante dalle attività del concessionario in coerenza con il presente capitolato e l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
3. In ordine agli introiti ed attività di cui al precedente punto 2. rimane di esclusiva responsabilità del concessionario il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.
4. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno delle strutture, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Articolo 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE - CANONE CONCESSORIO

1. Il valore totale stimato della concessione, per il periodo di cui al precedente art. 2, ammonta a presunti euro 39.208,00 (trentanovemiladuecentootto/00) al netto di eventuali oneri fiscali. Tale valore stimato deriva dalla stima delle entrate e proventi della gestione da parte del concessionario effettuata sulla base delle relazioni sulla gestione 2016 trasmesse dal concessionario uscente oltre al contributo comunale di cui al successivo articolo 15.
2. La concessione è a titolo oneroso. Il canone annuo di concessione a favore del Comune di Collazzone è stato determinato in via ricognitoria, tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche e delle finalità di utilizzo della struttura sportiva oggetto di concessione, adottando un canone stimato a base d'asta per l'anno 2016 ad Euro 1.000,00 (mille/00).
3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato non comporta interferenze, come da art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto *l'importo degli oneri di sicurezza è pari a 0 (zero)*. Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.
4. Per l'utilizzazione dell'impianto il Concessionario verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone annuo il cui importo è pari all'importo a base d'asta, rapportato al periodo annuale, aumentato dell'offerta economica dell'aggiudicatario, che verrà detratto dal contributo comunale spettante al Concessionario ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione della struttura sportiva di cui al precedente art.1 mantenendola in perfetto stato di conservazione e manutenzione e garantendo la piena funzionalità ed efficienza.

2. Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio di gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 come di seguito indicato:

- a) vigilanza e custodia della struttura per assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti. Il personale addetto a tali mansioni deve essere istruito sui divieti, limitazioni e comportamenti durante l'utilizzo degli impianti, dei servizi e degli spazi da parte dell'utenza. Il personale di custodia e di vigilanza dovrà inoltre garantire la sicurezza delle persone, in caso di emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- b) adeguata pulizia di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici e relativa disinfezione, attrezzature ed aree esterne di pertinenza della struttura: la pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo;
- c) bonifica dell'impianto finalizzato a preservare i locali interni ed esterni dalla presenza di insetti e/o animali infestanti a tutela della salute pubblica e dell'integrità delle strutture;
- d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. dal D.M. 18.03.1996 e dalla normativa in materia ed a tutti gli obblighi di cui al successivo articolo 12.
- e) manutenzione ordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 3 e s.m.i., per cui si intendono come "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Nel periodo di chiusura delle attività programmate dovranno essere effettuati a cura del concessionario, tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento. Il programma dei lavori di manutenzione che il Concessionario intende effettuare dovrà essere comunicato e autorizzato dall'ufficio Tecnico del Comune. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto necessita di preventiva autorizzazione da parte del Comune. Ogni eventuale miglioria che consti di opere edili e/o impiantistiche è in ogni caso soggetta alla normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, dovrà essere incardinata nell'ambito dei procedimenti comunali, con eventuale, ove coerente con le specifiche previsioni normative, sponsorizzazione da parte del soggetto gestore;
- f) acquisire di ogni certificazione, licenza e/o autorizzazione necessaria all'esercizio della gestione;
- g) si impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori e del personale di cui eventualmente si avvalga per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente contratto, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia;
- h) provvedere a proprie spese alla dotazione dei beni, materiali, delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione;
- i) provvedere alla pulizia e controllo delle griglie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;
- j) segnalare eventuali danni o disfunzioni che si verificheranno durante l'intero periodo di concessione agli uffici comunali competenti.

2. In particolare il Concessionario si obbliga a provvedere al servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo in loc. Colle S. Stefano secondo il programma di utilizzo di seguito indicato:

- il campo in erba sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di gare di campionato o comunque autorizzato dal Comune di Collazzone, mentre gli spazi adiacenti ed il campo in terra battuta saranno utilizzati sia per lo svolgimento degli allenamenti che delle partite;
- effettuare il servizio di custodia degli impianti negli orari di apertura;

- effettuare la pulizia degli spazi delimitati dalla recinzione, degli spogliatoi e dei servizi igienici e di ogni altra struttura dell'impianto che venga utilizzata provvedendo alla disinfezione e disinfestazione relativa; sono a carico del Concessionario i materiali ed attrezzature necessari per l'espletamento delle pulizie medesime;
 - provvedere al mantenimento del manto erboso del campo al fine di conservarlo compatto, folto ed omogeneo, assicurando in tal modo la perfetta idoneità all'utilizzo, concimando periodicamente ed eventualmente provvedendo alla semina di porzioni di terreno di cui occorre il reintegro e ricaricandole ad intervalli regolari; irrigandolo secondo le esigenze del terreno e l'andamento stagionale; effettuando il periodico livellamento e compattazione del terreno mediante rullatura meccanica, nonché la falciatura periodica;
 - provvedere alla manutenzione del campo in terra battuta mantenendolo ben livellato e privo di asperità ed avvallamenti nelle zone delineate dalla recinzione dell'impianto sportivo;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (elettrico, idraulico e di riscaldamento) in perfetta efficienza e funzionalità;
 - provvedere alla manutenzione delle porte, delle reti, delle bandierine segna angolo;
 - provvedere alla pulizia e controllo delle griglie e dei pozzetti di raccolta di acque meteoriche all'interno dei campi;
 - provvedere al controllo riparazioni e verniciature delle panchine interne dei campi;
 - provvedere alla verifica, riparazioni periodiche e verniciature delle recinzioni e dei cancelli dell'intero complesso;
 - provvedere alla pulizia, tinteggiatura e riparazioni relative al nucleo servizi per il pubblico, del blocco spogliatoi;
 - provvedere a propria cura e spesa, a dotare gli impianti del personale necessario ed idoneo ad assicurare il funzionamento degli impianti, compresa l'igiene e il decoro;
 - assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'uso degli impianti sportivi;
3. Il Concessionario assume a proprio carico le utenze per il consumo di acqua, energia elettrica, gas metano, le utenze telefoniche, nettezza urbana e quant'altro relativo all'uso della struttura sportiva oggetto di concessione. Il Concessionario si obbliga a provvedere a volturare a proprio nome le predette utenze ad eccezione dell'utenza elettrica in ragione della presenza dell'impianto fotovoltaico comunale, il cui rimborso al Comune sarà concordato nei modi e tempi fra le parti.

Articolo 8 – CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Ai fini della corretta conduzione degli impianti, al Concessionario spetta:

- la nomina di un Responsabile della direzione dell'impianto, che curerà i rapporti con il Comune di Collazzone, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di sottoscrizione della convenzione;
- la redazione di calendari d'utilizzo dell'impianto per ogni stagione sportiva e scolastica e la definizione degli orari e delle attività di servizio in rapporto ai predetti calendari, nel rispetto del presente capitolato;
- l'assistenza agli utenti, in ordine a messa a disposizione di attrezzature e materiale vario in dotazione all'impianto e non immediatamente fruibile senza alcuna assistenza da parte dell'utenza stessa;
- la definizione di una programmazione annuale e/o stagionale di attività straordinaria, sia essa sportiva che culturale e del tempo libero, volta alla qualificazione dell'impianto e dell'offerta di servizi all'utenza in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara;
- l'invio all'utenza ordinaria degli avvisi di indisponibilità/spostamento gare/allenamenti inseriti in calendario, quando siano programmate iniziative straordinarie che occupino spazi e orari già concessi in uso, con almeno 15 giorni di anticipo. Il concessionario è tenuto a verificare preventivamente con il Comune di Collazzone l'eventuale disponibilità di spazi alternativi a quelli resisi temporaneamente indisponibili;

- l'adeguata pubblicizzazione, anche attraverso l'obbligo di esposizione, del tariffario stabilito dal Comune di Collazzone e di ogni altra comunicazione trasmessa dal Comune e ritenuta utile per l'utenza.

2. E' facoltà del Concessionario organizzare direttamente o attraverso terzi iniziative/manifestazioni/eventi/sagre, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato e in base alla proposta gestionale presentata in sede di gara.

3. E' obbligo del Concessionario, in caso di manifestazioni che comportino autorizzazioni ai sensi della vigente normativa per il pubblico spettacolo, provvedere ai necessari adempimenti nel rispetto delle norme vigenti in materia e nei confronti della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo, acquisendo da eventuali terzi organizzatori la relativa documentazione ed imputando ad essi le relative spese. Fanno capo direttamente agli organizzatori gli adempimenti di legge relativi a sicurezza, collaudo, diritti d'autore e quelli derivanti dalle prescrizioni della suddetta Commissione.

4. Sono a carico del Concessionario:

- la conduzione e manutenzione del fabbricato e degli impianti tecnologici (comprese dotazioni di attrezzature ed arredi), attenendosi alle prescrizioni di cui al presente Capitolato ed in osservanza di quanto riportato nel Progetto del servizio presentato dal partecipante ed approvato in sede di gara;

- gli interventi sulle aree esterne pertinenti ed accessorie comprendenti la cura del parcheggio inferiore, le aiuole e la manutenzione del verde e della scarpata antistante.

5. In particolare la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici deve:

- effettuarsi mediante tecnici o organismi abilitati e nel rispetto della vigente normativa in materia;

- assicurare i corretti standards di funzionamento; in particolare, gli orari di accensione per la fornitura di calore ed acqua calda che dovranno garantire il mantenimento delle condizioni ottimali per l'utenza, secondo i consueti parametri di riferimento previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm.ii..

In generale, tutti gli orari di accensione dovranno tenere conto delle attività in corso ed essere definiti in un'ottica di risparmio delle risorse energetiche, evitando sprechi ed abusi. In sede di sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà indicare il nominativo del Responsabile

dell'impianto;

- assicurare l'esecuzione di tutte le verifiche periodiche previste per legge (centrali termiche, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc.)

6. Rimangono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 art. 3 e s.m.i.,

7. Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

8. E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevato il Comune da ogni responsabilità.

9. Incombe sul Concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi e di comunicare, altresì, tempestivamente e formalmente al Comune concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell'impianto sportivo e/o la pubblica incolumità.

10. L'impianto sportivo è interamente di proprietà comunale comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale di cui al precedente articolo 3 e che dovranno essere mantenuti, conservati e restituiti al termine della concessione.

11. Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

Articolo 9 – LOCALI BAR E CUCINA ANNESSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario è autorizzato a gestire i locali bar e cucina annessi all'impianto sportivo e/o a installare distributori automatici di alimenti e bevande. L'allestimento dello spazio destinato a tali servizi è a completa cura e spese del Concessionario.
2. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.
3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. È obbligatoria l'esposizione del listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.
4. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno della struttura la vendita di accessori, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
5. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale di esercizio, il gestore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell'affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell'eventuale e successivo affidatario.
6. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune una volta concluso il rapporto contrattuale.

Articolo 10 – PERSONALE – ATTREZZATURE E ARREDI

1. Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e formato ed in numero adeguato ad assicurare un buon funzionamento e la migliore fruizione delle strutture. Qualora il Concessionario sia un'associazione sportiva in forma singola od associata, la stessa potrà inoltre avvalersi di propri associati, per la gestione degli impianti con idonea preparazione tecnica, gli stessi dovranno essere assicurati contro eventuali infortuni. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale ed il Comune.
2. Il Concessionario provvede alla dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari per il buon svolgimento del servizio senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Alla scadenza della Concessione, le attrezzature e gli arredi, quali risultanti dai verbali di cui al precedente articolo 3, entreranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune.

Articolo 11 – PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

1. Il Concessionario gestisce autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione in ogni struttura oggetto di concessione, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
2. E' obbligo del Concessionario assicurare l'esposizione della pubblicità mobile delle associazioni sportive che svolgono regolarmente la propria attività all'interno degli impianti sportivi oggetto della concessione, in occasione delle gare dei campionati federali e di manifestazioni. Lo stesso obbligo è disposto nei confronti di terzi organizzatori di manifestazioni/eventi straordinari.
3. A fronte di tale obbligo, il Concessionario definisce autonomamente ed introita le tariffe da applicare per il servizio e verifica il regolare pagamento della relativa imposta di legge.
4. E' a carico del Concessionario l'eventuale rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti nell'impianto.

5. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
6. L'installazione delle strutture e impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia e al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dal Comune.

Articolo 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Sono a carico del Concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri obblighi ed adempimenti, diretti ed indiretti, riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con esonero del Comune di Collazzone da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica ed attuazione del Piano di sicurezza e di emergenza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" e s.m.i..
3. Il Concessionario dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione della convenzione, il nominativo del Responsabile della Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., del Responsabile della Sicurezza, ai sensi D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii., e del medico competente. La presenza del Responsabile della sicurezza deve essere garantita durante il periodo di funzionamento di ogni impianto in presenza di pubblico, in ottemperanza all'art. 19 del D.M. 18.03.1996, assicurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto del relativo Piano di sicurezza.
4. Sono a carico del Concessionario la predisposizione, l'aggiornamento, la verifica e l'attuazione del Documento Valutazione Rischi.
5. Il Concessionario dovrà, inoltre, dotare le strutture sportive di un presidio di primo soccorso, completo dei medicinali e delle attrezzature idonee ed a norma e mantenere tale presidio attraverso il sistematico reintegro delle scorte.
6. In caso di commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare, la necessaria valutazione dei cd. "rischi interferenziali", cui consegue la redazione del cd. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Articolo 13 – RESPONSABILITA', CAUZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari al due per cento del valore a base d'asta ai sensi del precedente art.6 da prodursi con le modalità ed i termini di cui all'art.93 del D.Lgs.50/2016. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della stipula.
2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario dovrà produrre, prima della stipula della convenzione, la cauzione definitiva sotto forma di fidejussione assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016 medesimo, di ammontare pari al dieci per cent) dell'importo contrattuale contenente, tra l'altro, le seguenti clausole:
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi art. 1944 c.c.;
 - sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune di Collazzone;
 - durata fino alla data di scadenza della Concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo;
 - impossibilità di opporre al Comune di Collazzone il mancato pagamento del premio da parte del concessionario;
 - rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

3. Il Concessionario è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso delle strutture oggetto di concessione, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente capitolato. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, esclusi quelli di forza maggiore (terremoto, alluvione, trombe d'aria, etc.) arrecato ai beni di proprietà comunale nonché a terzi o cose di terzi connesso all'espletamento delle attività sportive e ricreative di che trattasi.
4. Il Concessionario dovrà stipulare adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa, ai sensi della normativa vigente in materia, che sollevino il Comune di Collazzone da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi per un massimale minimo unico di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con la clausola che il Comune di Collazzone è considerato terzo.
5. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune di Collazzone.
6. Il Concessionario terrà il Comune comunque indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone o cose derivanti dall'uso dei beni comunali medesimi.

Articolo 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune di Collazzone, nei limiti delle risorse finanziarie previste in bilancio, tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria delle strutture sportive secondo quanto stabilito nel DPR 380/2001 art.3, purché non derivi da incuria, negligenza e/o mancata custodia del gestore. I suddetti lavori saranno eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti.
2. Qualora si renda necessario provvedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, che possono pregiudicare il funzionamento della struttura, nessun importo sarà dovuto al Concessionario a titolo di mancato guadagno o indennità.
3. Il Comune ha facoltà, anche in pendenza di stipula, di porre in essere ogni eventuale intervento che si rendesse necessario al fine del rispetto di norme di legge, senza che gli eventuali disagi anche in ordine alla fruizione degli impianti e/o modifiche dello stato dei luoghi possano determinare alcuna emersione di diritto alcuno di qualsiasi natura (anche, a titolo meramente esemplificativo, risarcitoria, indennitaria, etc...) in capo al Concessionario.
4. Ogni miglioria comunque apportata all'impianto sportivo costituisce proprietà comunale, senza obbligo di indennizzo alcuno al Concessionario.
5. Al Comune compete la documentazione tecnica inerente le strutture oggetto di concessione: dichiarazioni di conformità degli impianti e certificato di prevenzione incendi. L'acquisizione di ogni ulteriore certificazione necessaria all'esercizio di gestione resta a carico del concessionario, ivi compresa l'omologazione degli spazi sportivi in relazione alle attività che stagionalmente vi si svolgono.

Articolo 15 – CONTRIBUTO COMUNALE

1. Il Comune si obbliga a versare al Concessionario un contributo complessivo per l'anno 2017 di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al fine di consentire la massima valorizzazione della struttura oggetto di concessione e di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Articolo 16 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE

1. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune il bilancio dell'esercizio dell'anno precedente, oltre ad un prospetto riepilogativo attestante le seguenti poste:

a) Entrate:

- affitto dei beni immobili oggetto di affidamento a terzi;
- proventi derivanti dall'esercizio della pubblicità;
- altri proventi (in tale voce dovrà essere quantificato anche il mancato introito dovuto all'utilizzo del campo per l'attività propria, calcolato in base alle tariffe comunali);

b) Spese:

- utenze;
- custodia e manodopera;
- acquisto prodotti ed attrezzature;
- tasse pubblicitarie, assicurazioni etc...;

2. Il Concessionario dovrà, inoltre, presentare al Comune, entro la fine dell'anno, una relazione nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente: lo stato della manutenzione generale delle strutture; la rilevazione annuale dei consumi per utenze acqua, energia elettrica, gas; le attività che si sono svolte nelle strutture sportive oggetto di concessione nell'anno precedente.

Articolo 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Nel corso della concessione il Comune di Collazzone si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, al fine di verificare lo stato di conservazione delle strutture sportive di cui all'art.1, la perfetta efficienza degli impianti e dei servizi.

2. Ai controlli sono preposti, per quanto di competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Polizia Municipale e l'Ufficio Servizi Sociali, a mezzo di propri funzionari che avranno, perciò, libero accesso all'interno delle strutture.

3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della concessione deve essere effettuata la verifica definitiva della gestione, alla presenza del concessionario e del Responsabile del patrimonio comunale e con redazione di apposito verbale, allo scopo di verificare lo stato di manutenzione delle strutture e le eventuali carenze manutentive al fine della definitiva riconsegna al Comune di Collazzone. In tale occasione possono essere richiesti al Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria necessari. Al termine delle operazioni deve essere redatto dal Comune di Collazzone il certificato di verifica di conformità ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 18 - SOSPENSIONE

1. Il Comune, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo, senza che il Concessionario possa vantare pretesa alcuna:

a) per ragioni di Protezione Civile;

b) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;

c) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;

d) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;

2. La sospensione sarà comunicata al Concessionario con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Articolo 19 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione delle strutture sportive di cui al precedente articolo 1, sotto qualsiasi forma, pena la decadenza immediata dalla convenzione con conseguente risarcimento danni al Comune di Collazzone.
2. E' consentito l'eventuale affidamento a terzi delle attività di manutenzione ordinaria e/o di altre attività restando comunque il Concessionario l'unico responsabile nei confronti del Comune dell'andamento complessivo dell'intera concessione e con esclusione di ogni responsabilità del Comune. Il Concessionario deve comunicare al Comune di Collazzone i nominativi delle ditte incaricate attestando il possesso, da parte di queste, dei requisiti generali di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 e s.m..
3. Ove il concessionario decida di attivare un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo, questi potrà gestirlo solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

Articolo 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. E' facoltà del Comune di Collazzone di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed altri che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b) frode nell'esecuzione della convenzione;
 - c) inosservanza del divieto di sub-concessione di cui al precedente art.18;
 - d) inosservanza degli adempimenti di cui al successivo art.29;
 - e) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
 - f) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
 - g) gravi danni alle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
 - h) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale degli impianti sportivi senza giustificato motivo;
 - i) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, la sicurezza sul lavoro, sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente.
2. E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Collazzone.

Art. 21 – SEDE LEGALE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. E' espressamente vietato al Concessionario di assumere a propria sede legale gli immobili oggetto della presente procedura.
2. Il Concessionario dovrà eleggere nella convenzione il proprio domicilio. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e ss.mm.ii., si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura di affidamento, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne il trattamento in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. comporta l'esclusione dalla gara e/o la decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno del Comune di Collazzone;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 e 13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Collazzone; Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici;

3. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Comune di Collazzone, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari dei minori e delle rispettive famiglie, designa il Concessionario responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dell'esecuzione della concessione, necessariamente acquisirà. In particolare il Concessionario:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- dovrà designare gli Incaricati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., fornendo loro le relative istruzioni.

4. Il Concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dal Comune in materia.

Articolo 23 – RISPETTO LEGGE 190/2012 E S.M.I.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla presente procedura di affidamento, devono espressamente dichiarare: di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i. e dell'art.1456 del Codice Civile, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente Capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) costituisce causa di esclusione dalla gara.

Articolo 24 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione alla procedura di affidamento relativa al presente Capitolato comporta da parte di ciascun concorrente l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli atti tecnico-amministrativi (determina a contrarre, capitolato, avviso e relativi allegati) cui viene fatto espresso rinvio.
2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata congrua, ai sensi di legge.
3. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. Sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario.
4. L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.,
5. E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello Spoleto;
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia al Codice Civile e alle norme e regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso della concessione comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c., il legale rappresentante del Concessionario dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente Capitolato.

Per esplicita accettazione

(Timbro e firma del legale rappresentante)